

SITUAZIONE FONDO PROGETTI STRATEGICI - CAP. 7579

	2003	2004	2005	2006	totale
residui accertati	-	1.307.000	65.229.138	15.072.443	
utilizzi in conto residui	-	-	57.500.000	10.793.305	
disponibilità in c/ residui	-	1.307.000	7.729.138	4.279.138	
stanziamenti - tabella F	77.469.000	126.969.000	130.000.000	65.000.000	399.438.000
accantonam.coperture ddl					
utilizzi con dmt	77.469.000	105.831.000	146.150.000	62.156.695	
economie informatiche riassegnate)	spese (già 1.307.753	42.783.385	23.493.305	1.506.070	69.090.513
stanziamento definitivo - competenza	78.776.753	169.752.385	153.493.305	66.506.070	468.528.513
disponibilità competenza				4.349.375	
disponibilità totale				8.628.513	

Legge 16 ottobre 2003, n. 291**Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A.**

La legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha assegnato alla regione Lazio un contributo di 1 milione di euro per gli anni 2003 – 2004 – 2005 per la realizzazione a Tuscania, di un centro di cura, riabilitazione e ricerca sul morbo di Alzheimer, per un'autorizzazione complessiva di spesa pari a 3 milioni di euro (cap.7561).

Nel corso dell'anno 2003 si è provveduto ad impegnare la somma di 1 milione di euro, mentre, nel corso dell'anno 2004 si è provveduto sia all'erogazione, in favore della regione Lazio, della quota 2003 che dell'impegno della quota 2004.

La quota 2004 è stata successivamente erogata in favore della regione Lazio, nel corso dell'anno 2005 unitamente all'assunzione dell'impegno per la quota relativa allo stesso anno 2005.

A tutto il 2005, conseguentemente, l'autorizzazione di spesa complessiva di 3 milioni di euro è stata erogata in favore della regione Lazio per 2 milioni di euro.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato:	7561
Leggi di riferimento:	L.291/2003
Modifiche intervenute nel 2006:	
Autorizzazioni complessive:	€ 3,00

(in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2006

a. autorizzazioni a tutto il 31.12.2006	€	3,00
b. impegni assunti a tutto il 31.12.2006	€	3,00
c. pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2006	€	2,00
d. economie a tutto il 31.12.2006	€	-
e. residui propri a tutto il 31.12.2006	€	1,00
f. residui di stanziamento a tutto il 31.12.2006	€	-
g. perenzioni a tutto il 31.12.2006	€	-

Situazione relativa al singolo anno**Esercizio 2006**

a. autorizzazioni nel 2006	€	-
b. impegni assunti nel 2006	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2006	€	-
d. economie nel 2006	€	-
e. residui propri nel 2006	€	-
f. residui di stanziamento nel 2006	€	-
g. perenzioni nel 2006	€	-

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 30 dicembre 2004, n. 311**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)**

L'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2004, n. 11 (legge finanziaria 2005), poi modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, ha autorizzato la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente ed i beni culturali e a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, secondo le priorità individuate con apposito atto di indirizzo parlamentare.

Tali contributi sono stati successivamente integrati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e all'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 1, comma 575, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

In termini di autorizzazione di spesa tali contributi sono stato così finanziati:

LEGGE	2004	2005	2006	2007	TOTALE
Legge n. 311, Art. 1, c. 28,	-	201.500.000	176.500.000	170.500.000	548.500.000
Legge n. 43, Art. 2-bis,	65.000.000	10.230.000	23.755.000	2.600.000	101.585.000
Legge n. 248, Art. 11-bis,	-	222.000.000	5.000.000	-	227.000.000
TOTALI	65.000.000	433.730.000	205.255.000	173.100.000	877.085.000

Con riferimento ai correlati stanziamenti di bilancio iscritti sul cap. 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, avuto riguardo alla rimodulazione della autorizzazione di spesa recata dalla legge n. 311/2004 per gli anni 2006 e 2007 disposta con la tab. F della legge finanziaria 2006, nonché alle riduzioni operate sugli stessi stanziamenti con variazioni di bilancio disposte a favore di altri Ministeri destinatari dei contributi, la situazione può essere così sintetizzata :

LEGGE	2005	2006	2007	2008	TOTALE
Legge n. 311, Art. 1, c. 28,	200.750.000 (*)	130.000.000 (**)	120.000.000 (**)	96.050.000 (**)	546.800.000
Legge n. 43, Art. 2-bis,	67.650.000 (°)	10.555.000 (°°)	2.600.000	-	80.805.000
Legge n. 248, Art. 11-bis,	214.900.000 (^)	5.000.000			219.900.000
TOTALI	483.300.000	145.555.000	122.600.000	96.050.000	847.505.000

*) stanziamento 2005 (201.500.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dell'Ambiente (500.000) e al Ministero degli Affari Esteri (250.000);

(**) stanziamento 2006-2007 (347.000.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dell'ambiente (600.000) e al Ministero degli affari esteri (350.000) e rimodulato nel triennio 2006-2008 dalla tab. F della LF 2006;

(°) stanziamento 2004-2005 (75.230.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dei beni culturali (7.580.000);

(°°) stanziamento 2006 (23.755.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dei beni culturali (13.200.000);

(^) stanziamento 2005 (222.000.000), al netto dei contributi stornati al Ministero dell'ambiente (5.000.000), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.100.000) e al Ministero delle infrastrutture (1.000.000).

Avuto riguardo alle modalità di attribuzione dei contributi sopra indicati, così come puntualmente individuate nei decreti ministeriali attuativi delle norme autorizzative di spesa in trattazione, a tutto il 31 dicembre 2006 sono stati erogati finanziamenti per complessivi 544,500 milioni di euro agli enti beneficiari (enti locali, enti morali, parrocchie ecc.) individuati dalle commissioni parlamentari, con il formarsi di residui alla stessa data per complessivi di 84,355 milioni di euro connessi a contributi risultati revocati e da rassegnarsi con le stesse modalità.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato:	7536
Leggi di riferimento:	L.n.311/2004
Modifiche intervenute nel 2006:	
Autorizzazioni complessive:	€ 847,505

(in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2006

a. autorizzazioni a tutto il 31.12.2006	€	627,855
b. impegni assunti a tutto il 31.12.2006	€	544,500
c. pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2006	€	544,500
d. economie a tutto il 31.12.2006	€	-
e. residui propri a tutto il 31.12.2006	€	42,978
f. residui di stanziamento a tutto il 31.12.2006	€	41,377
g. perenzioni a tutto il 31.12.2006	€	-

Situazione relativa al singolo anno**Esercizio 2006**

a. autorizzazioni nel 2006	€	145,555
b. impegni assunti nel 2006	€	314,970
c. pagamenti effettuati nel 2006	€	314,970
d. economie nel 2006	€	-
e. residui propri nel 2006	€	-
f. residui di stanziamento nel 2006	€	18,625
g. perenzioni nel 2006	€	-

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi	€	49,117
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	49,117
c. impegni previsti per i successivi sei mesi	€	73,483
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	73,483

Legge n. 80 del 2005, art. 1, comma 5**Fondo per il finanziamento del Sistema di informazione“ Visti” per l’immigrazione illegale**

Le risorse in questione, decorrono dall’anno 2005, nel quale sono stati stanziati euro 34,180 milioni complessivi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sugli appositi fondi da ripartire di parte corrente e di conto capitale di cui ai capitoli nn. 3077 (per euro 1.350.000) e 7589 (per euro 32.830.000).

Tuttavia non risulta essere stata effettuata la ripartizione tra le Amministrazioni interessate delle risorse, che doveva essere predisposta sulla base delle indicazioni della relazione tecnica all’articolo 1, comma 5 legge n. 80 del 2005: Ministero della Giustizia, Ministero degli affari esteri e Ministero dell’interno. Pertanto, il citato importo iscritto sul cap. 7589 (32.830.000 euro) è risultato conservato in bilancio per essere riutilizzato in conto residui nel corso del 2006.

Il restante importo di euro 1.350.000 di parte corrente, iscritto sul cap. 3077, non essendosi potuto provvedere alla ripartizione tra i suddetti Dicasteri coinvolti entro il 31 dicembre 2005, ha costituito economia di bilancio per il medesimo esercizio.

Nel corso del 2006, con il decreto di variazioni di bilancio n. 61642 del 17 giugno 2006 sono state ripartite le restanti risorse finanziarie, relative sia alla citata quota di euro 32.830.000, iscritta nel conto dei residui per l’anno 2006 sul capitolo 7589, nonché ai fondi iscritti nel bilancio di previsione 2006-2008, autorizzati dall’articolo 1, comma 5 legge n. 80 del 2005 (i cui importi risultano comprensivi delle riduzioni disposte dalla tabella E della finanziaria 2006).

Appare opportuno fornire, di seguito, un prospetto riepilogativo dei fondi effettivamente disponibili per le menzionate finalità.

	2006	2007	2008 e successivi
Capitolo 7589 – legge 80/2005	20.498.000	1.130.000	0
Capitolo 7589 – riduzione Tabella E legge finanziaria 2006	- 8.000.000	- 450.000	
Totale cap. 7589 – competenza	12.498.000	680.000	
Capitolo 7589 – residui	32.830.000		
Totale disponibilità fondo	64.328.000	38.250.000	42.320.000

CDR 5 – POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE**Legge 14 marzo 1968, n. 292**

L'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 292 autorizzava l'ex Ministero dei lavori pubblici, ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, autorizzando lo stesso Ministero a provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio.

La legge in questione è stata abrogata dall'art. 5, D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368.

L'art. 12, della legge n. 537/1993, e successive modificazione, ha previsto la confluenza degli stanziamenti del capitolo del bilancio dello Stato afferente alla citata disposizione, nel fondo per i Programmi Regionali di Sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 158/1990.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti a favore delle Regioni a statuto ordinario previsti dalla citata norma, trasferendo alle stesse la relativa copertura.

In riferimento alla legge in questione sono perenti i residui propri riferiti alle annualità 1992 – 1996, per un ammontare di € 7.989.255,31.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7635

Leggi di riferimento Legge 14 marzo 1968, n. 292

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (capitolo 8350)

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno 2006

a. autorizzazioni nel 2006:	€	-
b. impegni assunti nel 2006:	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2006:	€	-
d. economie nel 2006:	€	-
e. residui propri nel 2006:	€	-
f. residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g. perenzioni nel 2006:	€	-

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 16 maggio 1970, n. 281 come modificata dalla Legge 14 giugno 1990, n. 158

L'art. 9 della legge n. 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 158/1990, ha istituito il fondo per il finanziamento dei Programmi Regionali di Sviluppo, costituito da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 e da una variabile determinata con la legge finanziaria su base triennale.

Sulla base dell'art. 12, della legge n. 537/1993, e successive modificazione, affluivano sul fondo in questione gli stanziamenti previsti dalla legge n. 158/1990 - per la parte relativa alla quota fissa - e quelli relativi alle varie leggi di settore, così come dettagliato nell'allegato 5 e 6 della citata legge.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti in favore delle Regioni a statuto ordinario previsti dalla suddetta norma, trasferendo alle stesse la relativa copertura.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7635

Leggi di riferimento: L. 16/05/70, n. 281, modificata dalla L. 14/06/90 n. 158

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (capitolo 8350)

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno 2006

a. autorizzazioni nel 2006:	€	-
b. impegni assunti nel 2006:	€	-
c. pagamenti effettuati nel 2006:	€	-
d. economie nel 2006:	€	-
e. residui propri nel 2006:	€	-
f. residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g. perenzioni nel 2006:	€	-

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	-
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	-

Legge 9 maggio 1975, n. 153

L'art. 6 let. a) della legge 9 maggio 1975, n. 153 autorizzava l'iscrizione di limiti di impegno negli esercizi 1974 – 1978, quale concorso nel pagamento di interessi sui mutui contratti al fine dell'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole. Tale disposizione è stata prevista in ottemperanza delle Direttive del Consiglio delle Comunità Europee numeri 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972, destinate alla riforma del settore agricolo. Le Amministrazioni regionali erano competenti per l'attuazione della normativa in questione.

L'art. 12 della legge n. 537/1993 e successive modificazioni, ha previsto la confluenza degli stanziamenti del capitolo del bilancio dello Stato afferente alla citata disposizione nel fondo per i Programmi Regionali di Sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 158/1990.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti in favore delle Regioni a statuto ordinario previsti dalla citata norma, trasferendo alle stesse la relativa copertura.

Ritardi procedurali hanno rallentato l'attuazione della normativa e fatto sì che il Ministero dell'Agricoltura fino al 1977 ed il Ministero del Bilancio fino al 1995, abbiano provveduto alla predisposizione degli impegni di spesa all'inizio di ciascun anno di competenza e solo successivamente abbiano potuto erogare le risorse impegnate, dovendo attendere la conclusione dell'iter previsto. Si sono così originati residui propri che poi si sono trasformati in perenti. Negli anni è stato necessario, pertanto, richiedere le pertinenti reiscrizioni dei residui perenti, impegnare nuovamente le risorse per la loro definitiva erogazione alle Regioni.

Nell'anno 2008 si esauriranno le rate dei mutui contratti sulla base della normativa in questione.

Ministero dell'Economia e delle Finanze**Capitolo amministrato:** 7635**Leggi di riferimento:** Legge 9 maggio 1975, n. 153

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (capitolo 8350)

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno 2006

a. autorizzazioni nel 2006:	€	-
b. impegni assunti nel 2006:	€	1.85
c. pagamenti effettuati nel 2006:	€	1.85
d. economie nel 2006:	€	-
e. residui propri nel 2006:	€	-
f. residui di stanziamento nel 2006:	€	-
g. perenzioni nel 2006:	€	-

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi:	€	-
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	-
c. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	1.10
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	1.10

Legge 10 maggio 1976, n. 352

L'art. 15 let. c) della Legge 10 maggio 1976, n. 352 autorizzava l'iscrizione di limiti di impegno negli esercizi 1976 – 1980, quale concorso nel pagamento di interessi sui mutui contratti per favorire l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Tale disposizione è stata prevista in ottemperanza della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975. Le Amministrazioni regionali erano competenti per l'attuazione della normativa in questione.

L'art. 12, della legge n. 537/1993, e successive modificazione, ha previsto la confluenza degli stanziamenti del capitolo del bilancio dello Stato afferente alla citata disposizione, nel fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, così come modificato dall'art. 3 della legge n. 158/1990.

Successivamente l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 ha stabilito, a decorrere dall'anno 1996, la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalla suddetta norma, trasferendo alle regioni la relativa copertura.

Ritardi procedurali hanno rallentato l'attuazione della normativa e fatto sì che il Ministero dell'Agricoltura fino al 1977 ed il Ministero del Bilancio fino al 1995, abbiano provveduto alla predisposizione degli impegni di spesa all'inizio di ciascun anno di competenza e solo successivamente abbiano potuto erogare le risorse impegnate, dovendo attendere la conclusione dell'iter previsto. Si sono così originati residui propri che poi si sono trasformati in perenti. Negli anni è stato necessario, pertanto, richiedere le pertinenti reinscrizioni dei residui perenti, impegnare nuovamente le risorse per la loro definitiva erogazione alle Regioni.

Nell'anno 2008 si esauriranno le rate dei mutui contratti sulla base della normativa in questione.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7635

Leggi di riferimento Legge 10 maggio 1976, n. 352

Modifiche intervenute nel 2007: in seguito all'art. 1 comma 2 d.l. n. 181/06, convertito con modificazioni nella legge n. 233/2006, il capitolo di bilancio riferito alla legge in questione è transitato, nell'esercizio 2007, dallo stato di previsione del Ministero Dell'Economia e delle Finanze a quello del Ministero dello Sviluppo Economico (capitolo 8350)

(dati in milioni di euro)

Situazione relativa al singolo anno 2006

a. autorizzazioni nel 2006:	€ -
b. impegni assunti nel 2006:	€ 0,03
c. pagamenti effettuati nel 2006:	€ 0,03
d. economie nel 2006:	€ -
e. residui propri nel 2006:	€ -
f. residui di stanziamento nel 2006:	€ -
g. perenzioni nel 2006:	€ -

Esercizio 2007

a. impegni assunti nei primi sei mesi:	€ -
b. pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€ -
c. impegni previsti per i successivi sei mesi:	€ 0,02
d. pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€ 0,02

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

L'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive integrazioni, ha istituito il Fondo Sanitario Nazionale - per la parte corrente e la parte capitale - destinato al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, e regolato le modalità di attribuzione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate alle regioni.

L'art. 1 comma 1, lett. d) del d.l. n. 56/2000 ha disposto la cessazione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario relativi, tra l'altro, al finanziamento della spesa sanitaria in conto capitale, a partire dall'esercizio 2001.

L'ultimo stanziamento sul Fondo Sanitario Nazionale in conto capitale è stato previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) per l'esercizio anno 2000. La Delibera CIPE 25 maggio 2000, n. 47, ha successivamente ripartito tale stanziamento tra le varie Regioni a statuto ordinario.